

Codice A1816A

D.D. 8 agosto 2017, n. 2544

R.D.523/1904. Polizia Idraulica n. 5760. Autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento di una passerella pedonale a servizio della traversa di derivazione irrigua sulla sponda idrografica sinistra del torrente Gesso in comune di Borgo San Dalmazzo (CN). Richiedente: Consorzio Irriguo Partecipanza Bealera Grossa - Cuneo.

In data 02/05/2017, il Consorzio Irriguo Partecipanza Bealera Grossa con sede in Cuneo - Via Statuto 5, ha presentato istanza in sanatoria per il rilascio della concessione demaniale per il mantenimento di una passerella pedonale in acciaio a servizio della traversa di derivazione irrigua, in corrispondenza dell'imbocco del canale sulla sponda idrografica sinistra del torrente Gesso, in comune di Borgo San Dalmazzo (CN).

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato torrente Gesso è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Luca Tranchero, in base ai quali è previsto il mantenimento della passerella pedonale, avente una superficie di occupazione demaniale pari a mq 9,65; trattasi di pertinenza demaniale in quanto l'opera non è trasversale al torrente Gesso.

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Borgo San Dalmazzo per quindici giorni consecutivi dal 25/05/2017 al 08/06/2017 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta (referto pervenuto il 20/07/2017 con prot. 11859).

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che la passerella pedonale è esistente e che per portate di piena valutate con tempi di ritorno di 100 anni risulta sommersa, dovranno essere attivate a carico del concessionario le misure gestionali in corso di evento di piena finalizzate all'adozione degli interventi di emergenza necessari per la sicurezza dell'opera e a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Si prescrive che al superamento delle condizioni di sicurezza (valore tirante maggiore di 0,50 m) dovrà essere impedito l'accesso alla passerella.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati progettuali, il mantenimento della passerella pedonale in argomento è ritenuto ammissibile per il buon regime idraulico del torrente Gesso nel rispetto dell'adempimento di cui sopra.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;

- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici, il Consorzio Irriguo Partecipanza Bealera Grossa con sede in Cuneo - Via Statuto, 5, a mantenere la passerella pedonale a servizio della traversa di derivazione irrigua sulla sponda idrografica sinistra del torrente Gesso in comune di Borgo San Dalmazzo, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la passerella pedonale è soggetta al conseguimento del formale atto di concessione;
2. al superamento delle condizioni di sicurezza (valore tirante maggiore di 0,50 m) dovrà essere impedito l'accesso alla passerella;
3. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza della passerella, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
6. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
7. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Si precisa che l'Amministrazione Regionale non è responsabile degli eventuali danni che l'opera potrebbe subire o arrecare a terzi a causa della sua ubicazione e che gli eventuali oneri di ripristino saranno a totale carico del Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI